

CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà
Titolo II - Della proprietà

Art. 851 Trasferimenti coattivi.

Il consorzio indicato dall'[articolo precedente](#) può predisporre il piano di riordinamento.

Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.